

senza allegato
fo gesso



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

Ufficio Segreteria

ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 27/07/2016

Oggetto: - Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 e ss.mm. ii. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di luglio, nella sala consiliare ubicata al primo piano del Palazzo Municipale sito in P.zza Municipio n. 9, presso il chiostro di San Francesco, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seconda convocazione

Presiede la seduta l'avv.to REGINE Michele in qualità di Presidente del Consiglio.

Sono le ore 23,49 e risultano presenti ed assenti i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Del Deo Francesco	Sindaco	SI
Nicola Nicoletta	Consigliere	NO
Verde Stanislao	Consigliere	NO
Savio Mario	Consigliere	SI
Buono Raffaele	Consigliere	SI
Parpinel Grazia	Consigliere	NO
Regine Michele	Consigliere	SI
Orlacchio Maria	Consigliere	NO
Castaldi Cristian	Consigliere	SI
Conti Maria	Consigliere	NO
Galasso Maria Giovanna	Consigliere	SI
Iacono Vito	Consigliere	SI
Savio Domenico	Consigliere	SI
Castagliuolo Davide	Consigliere	SI
Colella Giuseppe	Consigliere	NO
Migliaccio Donatella	Consigliere	SI
Di Maio Giuseppe	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 6

Assiste il Vice Segretario Generale Dr. Francesco CASTALDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Gli interventi sono registrati mediante l'allegato resoconto stenotipato.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Escono i consiglieri Vito Iacono e Savio Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da allegato verbale stenografico;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO IL D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso sulla proposta con oggetto : "Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 e ss.mm. ii. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo" la seguente votazione in modo palese:

Presenti e votanti n. 9

Favorevoli: n. 9

PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso circa la immediata eseguibilità la seguente votazione in modo palese:

Presenti e votanti n. 9

Favorevoli: n. 9

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata con oggetto: "Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 e ss.mm. ii. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo", che si intende di seguito trascritta e riportata;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

(Ore 23.49) Punto 28 all'ordine del giorno: Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 e ss.mm. ii. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo.

(Rientrano in aula consiliare i Consiglieri Vito Iacono e
Domenico Savio)

PRESIDENTE:

se non ci sono interventi... Prego Consigliere Iacono.

CONSIGLIERE VITO IACONO:

Rinuncio all'intervento, esco dall'aula.

PRESIDENTE:

Diamo atto che il Consigliere Vito Iacono rinuncia
all'intervento e lascia l'aula. Se non ci sono altri
interventi?

CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:

Sul porto turistico. Il gruppo consiliare del P.C.I.M.L. voterà
contro, anzi al momento del voto uscirà dall'aula perché è
contrario alla gestione di tipo privatistico del porto.
Perché da questo tipo di gestione affidata alla Marina del
Raggio Verde, però l'attività viene svolta effettivamente
dal socio privato, dalla Marina del Raggio Verde, dopo 5
anni sino a oggi non ha prodotto nulla di buono per il
nostro Comune. Avendo i bilanci chiuso o in perdita, oppure
con insignificanti attività. Noi siamo per la gestione

diretta del porto da parte del Comune. In modo che si possano realizzare delle entrate finalmente per affrontare e risolvere dei problemi sociali del paese che da anni, se non da decenni aspettano una soluzione. Non possiamo che in questa discussione denunciare nuovamente la circostanza che la Marina del Raggio Verde non ha corrisposto ancora del tutto totalmente i canoni dal 2011 a oggi, così come denunciamo nuovamente e con particolare fermezza la circostanza che la Marina del Raggio Verde a oggi dal 2011 ha solo versato 10.675 euro di tassa della nettezza urbana, avendo ancora un debito di circa 60000 euro nei confronti del Comune. E che dal 2013 non ha ancora versato una lira per quanto concerne la tassa di soggiorno.

È un comportamento omissivo grave, che l'Amministrazione comunale non dovrebbe ulteriormente tollerare. E in modo particolare siamo contro a questo tipo di gestione perché la Marina del Raggio Verde fa pagare il posto barca anche di piccola lunghezza ai residenti del Comune di Forio. Il porto è dei foriani, è stato realizzato con i soldi dei foriani, con i mutui che sono stati assunti nel tempo, e è giusto che i foriani abbiano la possibilità di potere tenere la propria barchetta in un angolo del porto senza pagare un canone annuo. Questa è un'altra lacuna amministrativa da parte della attuale Amministrazione che anche su questo ha avallato la scelta di fare pagare pure ai Foriani per mantenere la loro tradizionale barchetta

all'interno del porto. E per queste ragioni che il gruppo consiliare del P.C.I.M.L. esprime posizione contraria alla approvazione di questo regolamento, e va oltre lasciando la sala al momento del voto.

(Il Consigliere Domenico Savio esce dall'aula consiliare)

PRESIDENTE:

Pongo ai voti il punto all'ordine del giorno numero 28.

Favorevoli? Migliaccio, Buono, Castagliuolo, Michele Regine, Francesco Del Deo, Castaldi, Galasso, Giuseppe Di Mario, e Mario Savio. Per l'immediata esecutività? Favorevoli come prima. Contrari? Come prima. Astenuti? Come prima. La proposta è approvata e è immediatamente esecutiva.



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore

Via Giacomo Genovino, 2-80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 - P.I.V.A.: 01368590632

Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 Fax +039-081-3332948 e-mail giampilamonica@comune.forio.na.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio" – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 ed ss.mm. ii.. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo.

Premesso che,

- Il Comune di Forio è titolare della Concessione demaniale marittima n. 135 del 07/08/2008, Rep. n.16 ed' ss.mm.ii., relative ad aree a mare ed a terra del Porto turistico e peschereccio di Forio;
- con Delibera di C.C. n. 5 del 22/03/2010 è stato approvato il progetto di riqualificazione del Porto di Forio, nonché le linee di indirizzo per la costituzione di una società mista affidataria della gestione della concessione demaniale nel Porto di Forio per la realizzazione dell'attività di ormeggio natanti ed imbarcazioni e delle aree prospicienti;
- con Delibera di G.M. n. 72 del 26/03/2010 è stata approvata la progettazione definitiva di "Riqualificazione del Porto turistico di Forio";
- con Delibera di G.M. n. 86 del 13/04/2010 è stata approvata la progettazione esecutiva del Porto turistico e peschereccio di Forio, nonché approvazione tariffe e canone subconcessione – linee di indirizzo per la predisposizione degli atti di gara funzionali all'individuazione del socio operativo di cui alla deliberazione di C.C. n. 5/2010;
- con Delibera di G.M. n. 72 del 22/04/2011 si stabilivano le linee di indirizzo e modifica tariffazioni del Porto di Forio;
- con Delibera di G.M. n. 140 del 29/07/2011 si è deliberata la variazione ed integrazione delle Delibere di G.M. n. 86 del 13/04/2010 e n. 72 del 22/04/2011, nonché le linee di indirizzo degli ormeggi nel Porto di Forio;
- che con l'art. 9 della L. n. 88/2001 di modifica dell'art. 105, lett. e), comma a, del Decreto legislativo del 31/03/1998 n. 112 sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che con l'art. 6 della L.R. n. 3/02 sono state assegnate alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con delibera di G.R. n. 2000/2002 la Giunta Regionale della Campania ha disposto, nelle more della predisposizione del regolamento per l'utilizzo delle aree portuali, di rinnovare le preesistenti concessioni ed autorizzare il rilascio di nuove concessioni di aree demaniali marittime ricadenti negli ambiti portuali esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse di utilità pubblica;

Vista:

- la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia, foglio prot. n. 0010282 del 19/08/2015, acquisita al prot. n. 23122 del 20/08/2015, con la quale si rappresentava che l'ufficio scrivente

aveva avviato l'iter procedimentale inteso alla redazione e all'approvazione di una nuova edizione del "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Forio", tenuto conto anche del nuovo piano ormeggi e dell'emanando provvedimento disciplinare interno, pertanto chiedeva la trasmissione di apposita planimetria di individuazione delle aree portuali e nel contempo comunicava alcuni suggerimenti da inserire sul testo del nuovo regolamento portuale;

- la successiva nota di sollecito dell'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia, acquisita al prot. n. 30725 del 04/11/2015;

Dato atto che,

- con nota, prot. n. 13212 del 04/05/2016, si trasmetteva all'Ufficio Locamare Forio la bozza del presente Regolamento per il relativo parere di competenza e che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Considerato che,

- la stesura della bozza del presente Regolamento è stata comunque redatta con la collaborazione degli uffici della Guardia Costiera locali e seguendo i suggerimenti da loro espressi;

Considerato altresì, che:

- l'approvazione del Regolamento di cui in oggetto è di competenza della Regione Campania;

Ritenuto opportuno:

- approvare, nelle more della superiore approvazione regionale, la bozza del predetto Regolamento onde regolare in modo più organico e puntuale le attività portuali che si svolgono nelle aree in concessione al Comune di Forio e di quelle affidate in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. di Nav.;
- dettare conseguentemente le linee di indirizzo delle suddette attività portuali da sottoporre, a valle della prescritta determinazione regionale, alla superiore approvazione del Consiglio comunale;

Viste:

- la Delibera di G.M. n. 60 del 06/05/2009, avente ad oggetto: " *Approvazione disciplinare di gestione degli specchi acquei, dei moli, dei pontili, delle banchine, degli arenili e dei servizi di competenza comunale nel porto turistico e peschereccio di Forio (Conc. N. 135/2008)*";
- la Delibera di G.M. n. 150 del 06/12/2012, avente ad oggetto: " *Regolamento dell'approdo – Aree in gestione ex art. 45 bis Cod. di Nav. alla Marina del Raggio Verde di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/08 modificata ed integrata dalle concessioni nn. 15/10 e 96/10: Approvazione bozza Regolamento ed atto d'indirizzo*";

Viste:

- la Circolare n. 47 Serie I Titolo: Demanio Marittimo, del Ministero dei Trasporti Divisione 7°, prot. n. 5172755 del 05/08/1996, avente ad oggetto: " *Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità da transito*";
- la Circolare del Ministero dei Trasporti Divisione 6°, prot. n. M_TRA/DINFR/7792 del 31/07/2007, avente ad oggetto: " *Strutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità da transito. Sollecito*";
- la Circolare del Ministero dei Trasporti Divisione 4°, prot. n. M_TRA/PORTI/855 PROT. EMERG. Class. A.2.50 del 23/09/2009, avente ad oggetto: " *Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito*";

Visto:

- il Decreto Dirigenziale n. 12 del 06/03/2008 – Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità settore demanio marittimo – navigazione – porti, aeroporti e opere marittime – Misure per la gestione del demanio marittimo;

Viste:

- la Concessione demaniale marittima n. 135 del 07/08/2008, Rep. 16 ed ss.mm.ii.;
- il Decreto Regionale prot. n. 2013. 0144400 del 27/02/2013 di validità ed efficacia della Conc. Dem. N. 135 fino al 31/12/2020;
- la Concessione demaniale marittima n. 27 R.C. del 29/04/2016, Rep. n. 1272, rilasciata ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. di Nav. per l'affidamento alla società Marina del Raggio Verde delle attività di gestione di aree a mare ed alcune a terra ricadenti nella Concessione n. 135/2008;
- la Concessione demaniale marittima n. 28 R.C. del 29/04/2016, Rep. n. 1273, rilasciata ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. di Nav. per l'affidamento alla ditta Morgera Luigi delle attività di gestione di alcune aree a terra, ricadenti nella Concessione n. 135/2008, per l'espletamento del servizio di varo, alleggio e rimessaggio nel Porto di Forio;
- il Codice di Navigazione;
- il D.lgs. n. 267/2000;

P.Q.M.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente descritte:

1. prendere atto ed approvare la bozza del "Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio" redattó dal 5° settore, comprensivo degli elaborati grafici relativi alle aree portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/08 ed ss.mm.ii. e del piano ormeggi;
2. demandare al 5° settore del Comune di Forio, l'immediata trasmissione della predetta bozza di Regolamento alla Regione Campania per la relativa approvazione;
3. dare atto che l'approvazione del presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente atto deliberativo, regolamento e/o dispositivo in materia.

Il Proponente

T. M. del Du
(SINDACO)

Oggetto: "Regolamento del Porto turistico e peschereccio di Forio" – Aree demaniali portuali di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/2008 ed ss.mm. ii.. – Approvazione bozza di Regolamento e atti d'indirizzo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e art. 9 D.L. n. 78/2009)

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ :

.....
.....
.....
.....

Forio, 10.06.2016

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
(arch. Giampaolo Lamonicà)

.....
.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151 d.lgs. 267/2000 e art. 9 D.L. n. 78/2009)

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole

.....
.....
.....
.....

Forio,

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

.....



COMUNE DI FORIO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

DEL PORTO TURISTICO E PESCHERECCIO DI FORIO

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
N. 135/08 E SS. MM. II.

Approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Redatto dal 5° Settore:
Arch. Giampiero Lamonica
Geom. Vito Restituto

Giampiero Lamonica
Vito Restituto

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Individuazione del Porto
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Organizzazione interna

Capo II – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

- Art. 5 – Limiti alla responsabilità del Concessionario, del Gestore e dei loro Affidatari
- Art. 6 – Responsabilità e obblighi dell'Utente

Capo III - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DELLE IMBARCAZIONI AI PONTILI

- Art. 7 Generalità
- Art. 8 - Ancoraggio
- Art. 9 - Utilizzazione Banchine e dei pontili
- Art. 10 - Ormeggi
- Art. 11 - Casi di forza maggiore e di emergenza

Capo IV - ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

- Art. 12 - Posti di ormeggio
- Art. 13 - Assistenza in Porto
- Art. 14 - Fondali
- Art. 15 - Cessione del posto di ormeggio
- Art. 16 - Disponibilità e occupazione del posto di ormeggio
- Art. 17 - Rinnovo annuale del posto di ormeggio
- Art. 18 - Cambio barca e categoria
- Art. 19 - Vendita unità
- Art. 20 - Posti di ormeggio di transito
- Art. 21 - Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni
- Art. 22 – Posti imbarcazioni alla boa

Capo V - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

- Art. 23 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza
- Art. 24 - Ulteriori servizi
- Art. 25 - Ispezioni
- Art. 26 - Assicurazione
- Art. 27 - Video sorveglianza
- Art. 28 - Condizioni meteo-marine avverse
- Art. 29 – Altre norme di sicurezza

Capo VI - SERVIZI AI PONTILI

- Art. 30 - Servizi portuali
- Art. 31 - Servizi generali portuali
- Art. 32 - Servizi sussidiari
- Art. 33 - Servizi tecnici

- Art. 34 – Ormeaggio: obblighi e divieti
- Art. 35 – Accesso ai pontili
- Art. 36 – Uso dei pontiletti
- Art. 37 - Piano Generale degli Ormeggi
- Art. 38 - Responsabilità
- Art. 39 - Canoni e Tariffe
- Art. 40 - Attracco abusivo

Capo VII – INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI

- Art. 41 - Inquinamenti, molestie e divieti

Capo VIII – REGOLAMENTAZIONE DEPOSITO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

- Art. 42 - Prescrizioni specifiche per il deposito e raccolta dei rifiuti

Capo IX – ATTIVITA' DI VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

- Art. 43 - Prescrizioni varo, alaggio, rimessaggio e spostamento imbarcazioni

Capo X – ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LOCAZIONE IMBARCAZIONI

- Art. 44 - Modalità delle richieste
- Art. 45 - Affissione di materiale promozionale/pubblicitario
- Art. 46 - Disposizioni e requisiti
- Art. 47 - Decadenza contratto
- Art. 48 – Accosto ai pontiletti

Capo XI – VIABILITA'

- Art. 49 – Definizione di circolazione
- Art. 50 – Velocità – Divieto di sorpasso
- Art. 51 – Pedoni
- Art. 52 – Modalità di imbarco/sbarco dei passeggeri
- Art. 53 – Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di veicoli
- Art. 54 – Segnaletica
- Art. 55 – Veicoli con carichi pericolosi

Capo XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 – Infrazioni al regolamento

Allegati:

- **Grafico Area Portuale di cui alla Concessione n. 135/08 e ss.mm.ii.;**
- **Grafico relativo al "Piano degli ormeggi".**

CAPO I

- GENERALITÀ -

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione del Porto di Forio ed è redatto in conformità al Codice della Navigazione, Leggi e disposizioni correlate, nonché alla Concessione Numero 135 del 07/08/2008 Rep. n. 16, come modificata ed integrata dalle concessioni suppletive n. 15/2010, n. 96/2010 e n. 50/2015 con validità ed efficacia sino al 31/12/2020 e dell'Autorizzazioni n. 27 R.C. Rep. n. 1272 del 29/04/2016 con scadenza 31/12/2020 e Autorizzazione n. 28 R.C. Rep. 1273 del 29/04/2016 della validità di un anno, rilasciate entrambe ai sensi dell'art. 45 bis Cod. di Nav., per l'affidamento alla gestione di alcune attività portuali.

Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo i beni e tutte le infrastrutture che comunque ricadono nell'ambito della concessione demaniale marittima suddetta.

Oltre alle clausole contenute nel presente Regolamento, vincolano coloro che utilizzano il Porto di Forio, le condizioni e le obbligazioni assunte dal Comune di Forio con l'atto di Concessione demaniale marittima emesso dalla Regione Campania n. 135/08 e suppletive. Tutti, inoltre, sono soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione.

Il Regolamento è depositato presso l'ufficio Porto del Comune di Forio, presso la Direzione del Porto, ove sarà consultabile negli orari di apertura ed altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forio e sul sito del Gestore. Ogni altra forma di pubblicità sarà comunque sempre consentita nelle forme di legge.

Il Comune si riserva di aggiornare, modificare ed integrare, in ogni momento, il presente Regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura Portuale, in accordo con le disposizioni vigenti.

L'approvazione del presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente regolamento e/o dispositivo in materia.

Art. 2

Individuazione del Porto

L'area portuale di Forio è ubicata a Nord del centro storico di Forio con le seguenti coordinate:

Ingresso porto: Lat. 40° 44' 490N Lon. 013° 51' 530E;

centro porto: Lat. 40° 44' 370N Lon. 013° 51' 530E.

Essa insiste su area demaniale della Regione Campania – Settore Demanio Marittimo della quale, in gran parte, il Comune di Forio è attualmente titolare con Concessione Demaniale Marittima n. 135 del 07/08/2008, ex 62/04, con validità ed efficacia fino al 31/12/2020.

L'attuale delimitazione del Porto di Forio è così definita:

- A Ovest dal Molo di sopraflutto che si sviluppa per circa ml. 450 a partire dalla strada Via G. Genovino più l'attuale testata in scogli semi-affioranti del diametro di circa ml. 30;
- A Nord dal Molo di sottoflutto per uno sviluppo di ml. 320 circa e con il canale d'ingresso al porto della larghezza di circa ml. 90.
- A Est confina con la strada litoranea d'ingresso a Forio.
- A Sud confina con Via G. Genovino e il Centro storico di Forio.

Art. 3

Definizioni

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque che a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario. Lo stesso rimane comunque soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, nonché alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Concessionario:** indica il Comune di Forio, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima;
- **Responsabile del Porto:** indica esclusivamente colui che è titolare/intestatario della Concessione demaniale marittima;
- **Gestore:** indica il Comune di Forio o altro soggetto affidatario ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. del servizio in forza di provvedimento regionale, che assume i diritti e gli obblighi del Concessionario ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo;
- **Direzione del Porto:** indica l'organizzazione che detiene la facoltà della direzione delle attività svolte nelle aree portuali in concessione, a terra e a mare, del loro coordinamento e del loro controllo sia esso il Concessionario, il Gestore ovvero suoi affidatari;
- **Affidatario:** indica colui che eserciti attività affidategli, all'interno dell'ambito portuale, dal Concessionario e/o Gestore;
- **Direttore del Porto e/o Delegato al Porto** (di seguito solo Direttore del Porto): indica l'incaricato dal Concessionario o dal Gestore ovvero dai suoi affidatari per l'esecuzione delle attività di gestione portuale proprie della Direzione del Porto;
- **Autorità Marittima:** indica la Capitaneria di Porto e/o l'Ufficio Locamare Forio;
- **Utente:** indica l'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Concessionario o con il Gestore, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio riservato sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile dell'unità da diporto, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e comunque l'intera superficie demaniale in concessione;
- **Unità da diporto** (di seguito solo imbarcazione): L'unità da diporto, secondo la definizione di cui al D.Lgs. 171/2005, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto e si distingue in:
 - a) **nave da diporto** unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (>24mt);
 - b) **imbarcazione da diporto** unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (>10mt <24mt);
 - c) **natante da diporto** unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (<10mt).
- **Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato dal Concessionario/Gestore per l'ormeggio temporaneo di un'imbarcazione, per un periodo fisso dell'anno con modalità di utilizzo e tariffe stabilite dal Concessionario/Gestore.
 - **Contratto di ormeggio:** Atto legittimante l'uso del posto di ormeggio.

Art. 4 **Organizzazione interna**

Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, in base alle indicazioni del Concessionario (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione portuale e a tutte le attività connesse, limitatamente alla gestione dei posti di ormeggio d'imbarcazioni.

La gestione dei posti di ormeggio è affidata a personale del Gestore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.

Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento e di quanto stabilito nella Concessione regionale, viene controllata dal Concessionario, anche attraverso il Gestore e/o altri Affidatari, quindi, chiunque si trovi nell'ambito dell'area portuale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale addetto.

Il Concessionario, il Gestore e/o i suoi affidatari sono l'unico soggetto legalmente legittimato a rendere i Servizi e a riscuotere le Tariffe.

La conduzione tecnica del Porto è affidata ad un responsabile che assume la denominazione di Direttore del Porto e/o Delegato al Porto (di seguito solo Direttore del Porto), anche coadiuvato da appositi affidatari.

Sia il Direttore del Porto, sia i suoi affidatari, addetti alla gestione delle attività portuali, durante il servizio dovranno indossare una tenuta particolare che ne consentirà l'immediata identificazione e le attribuzioni ad esso collegate.

Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Direttore del Porto vigila e adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente Regolamento e del rispetto delle norme di legge in vigore, segnalando ogni trasgressione immediatamente al Responsabile del Porto, all'Autorità Marittima ed alle altre Autorità ed Organi di Polizia competenti.

A tal fine, dopo aver informato i competenti organi societari, può disporre l'allontanamento dal Porto delle imbarcazioni, il cui armatore o comandante si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all'interessato.

Gli utenti sono soggetti al rispetto delle direttive impartite dal Direttore del Porto ovvero dagli affidatari che ne eseguono, per l'appunto, ordini e direttive, oltre che naturalmente al rispetto del Regolamento nel suo insieme.

La Direzione del Porto curerà l'affissione e la diffusione di notizie, comunicazioni, informazioni ovvero semplici avvertenze e/o raccomandazioni che si rendessero necessarie per realizzare le proprie disposizioni.

CAPO II

- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI -

Art. 5

Limiti alla responsabilità del Concessionario, del Gestore e dei loro Affidatari

- 1) Il Concessionario, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile per i danni eventualmente causati agli Utenti da altri utenti e/o terzi.
- 2) Il Concessionario, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile e non risponde quindi per furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, sia a bordo delle imbarcazioni sia a bordo dei veicoli degli Utenti.
- 3) Il Concessionario, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile e non risponde di furti di imbarcazioni, veicoli e/o altri beni o parti di essi.
- 4) In ossequio anche a quanto sopra riportato, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1776 e seguenti del Codice Civile, ai rapporti tra la Concessionaria, il Gestore e/o i loro Affidatari e gli Utenti.
- 5) Nel caso vengano realizzati lavori di ampliamento, sviluppo, manutenzione straordinaria etc., i servizi possono essere offerti in maniera ridotta senza che questo dia diritto a riduzione del prezzo corrisposto dagli Utenti.

Art. 6
Responsabilità ed obblighi dell'Utente

- 1) L'Utente è tenuto al rispetto della Legge, del Regolamento e delle direttive, ordini e/o disposizioni a lui date dal Direttore del Porto, anche attraverso i suoi Affidatari, nonché allo specifico rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione contenute sia nel Codice della Navigazione vigente sia nelle Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima.
- 2) L'Utente è altresì tenuto al rispetto delle norme sul regime amministrativo delle imbarcazioni, dei regolamenti doganali e di polizia e delle norme sulla navigazione e circolazione stradale.
- 3) L'Utente è responsabile sia civilmente sia penalmente per le conseguenze del suo comportamento sia attivo sia omissivo. Altresì è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi similari. L'Utente è obbligato ad assicurare la propria imbarcazione per responsabilità sia civili sia contro i rischi derivanti da incendi. Egli sarà obbligato ad esibire la prova della sua assicurazione a semplice richiesta della Direzione del porto, che potrà chiederne integrazione di valore qualora la ritenga inadeguata. Qualora manchi la detta assicurazione ovvero sia inadeguata, la Direzione del porto potrà negare l'accesso in porto all'imbarcazione.
- 4) Obbligo di comunicazione di assenza. L'Utente è tenuto a comunicare alla Direzione del Porto la propria assenza dall'ormeggio qualora essa si protragga oltre le 48 ore consecutive. L'Utente deve altresì comunicare alla Direzione del Porto il proprio rientro qualora questo avvenga dopo le ore 22.00. Gli Utenti che lascino definitivamente il Porto devono preventivamente comunicarlo alla Direzione del Porto. L'Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione, che dovrà essere sempre assicurata con idonea assicurazione contro la responsabilità civile, come meglio infra specificato.

Capo III
- NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE
ED ACCOSTO DELLE IMBARCAZIONI AI PONTILI E BANCHINE-

Art. 7
Generalità

L'accosto ai pontili e al tratto di banchina è consentito in ogni tempo alle imbarcazioni da diporto, di traffico e pesca nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore alle imbarcazioni in genere.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente Regolamento, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al personale addetto ai pontili ed alle banchine delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal Porto.

Art. 8
Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza, negli specchi acquei in concessione è vietato dar fondo alle ancore. Per le eventuali deroghe dovrà essere fatta comunicazione all'Autorità Marittima.

Art. 9

Utilizzazione delle banchine e dei pontili

In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e sicurezza portuale, il Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

Art. 10

Ormeggi

Si dà atto che con verbale di collaudo del 20/04/2012 sono state collaudate le opere di cui al progetto esecutivo di "Riqualificazione del Porto turistico di Forio – I° lotto autonomo e funzionale" di cui alla Delibera di G.M. n. 86 del 14/04/2010, successivamente integrato con certificato di collaudo del 31/05/2013 relativo alle "Opere aggiuntive del I° Lotto" previste nella Perizia di variante n. 1. Tali certificati di collaudo si riferiscono, tra l'altro, ai pontili galleggianti identificati "B-C-D-F-G", alla passerella di ormeggio "H" sottostante il pontile Italia '90, ormeggi a gavitello, relativi sistemi di ancoraggio, reti di distribuzione elettrica, idrica ed antincendio.

Ai fini della sicurezza le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette norme marinaresche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore.

Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e salvo che sulla testata dei pontili, tutte le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate "in andana" (poppa) negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di fuoribordo aventi particolari caratteristiche il Gestore potrà autorizzare l'ormeggio con la prora rivolta verso i pontili.

In casi eccezionali (manifestazioni, eventi culturali o sportivi, condizioni di sicurezza, etc.), ed in via temporanea, a discrezione della Direzione del Porto, sono consentiti gli ormeggi di prora e di fianco (c.d. "all'inglese") verso i pontili e le banchine a tutti i tipi di imbarcazioni.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre suddette. Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita per l'accosto ai pontili e/o banchine è quella minima di governo, e comunque non superiore ai **3 (tre)** nodi.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte/anelli, cime ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Concessionario/Gestore/Affidatario, il quale provvederà a sostituire ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Concessionario/Gestore.

Art. 11

Casi di forza maggiore e di emergenza

Fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale anche dal Gestore dei pontili, il Gestore stesso provvederà a segnalare all'Autorità Marittima il personale presente a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.

Il Concessionario/Gestore si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali imbarcazioni in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del personale addetto ai pontili, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'imbarcazione, il Gestore si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario. Il Concessionario/Gestore è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

Capo IV **- ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI -**

Art. 12 **Posti ormeggio**

L'ormeggio verrà assegnato a cura del Gestore in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità e degli ingombri determinati dalla stesura dei cavi di ormeggio (prora e poppa) al fine di tutelare la sicurezza della navigazione in porto.

Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant'altro).

La seguente tabella riporta le classi con le lunghezze delle imbarcazioni :

TABELLA CLASSI	
Classe imbarcazioni	Lunghezze max delle imbarcazioni in metri
I	Fino a 6,50 mt.
II	Da 6,51 a 8,00 mt.
III	Da 8,01 a 10,00 mt.
IV	Da 10,01 a 12,00 mt.
V	Da 12,01 a 13,00 mt.
VI	Da 13,01 a 16,00 mt.
VII	Da 16,01 a 19,00 mt.
VIII	Da 19,01 a 22,00 mt.
IX	Da 22,01 a 28,00 mt.
X	Da 28,01 a 33,00 mt.
XI	Da 33,01 a 42,00 mt.
XII	Da 42,01 a 50,00 mt.

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni dichiarate da parte dell'Utente, delle imbarcazioni ormeggiate alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra costituiranno grave inadempienza e daranno luogo ai provvedimenti che il Gestore riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento dell'area portuale, **compresa la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Concessionario/Gestore.**

Nei limiti degli specchi acquei in concessione potrà essere consentito l'ormeggio per imbarcazioni di maggiore ingombro, rispetto a quelle sopra indicate (ad esempio di classe diversa e/o nel caso dei

catamarani e trimarani), valutando preventivamente i prioritari aspetti di sicurezza, anche sentita l'Autorità Marittima.

La Direzione del Porto redige un apposito elenco dei posti barca, denominato "**Registro degli Ormeggi**", che conterrà, per ciascun posto barca:

- a) Nome e tipo di imbarcazione, ufficio d'iscrizione e numero di identificazione;
- b) numero delle persone trasportate e numero massimo trasportabili;
- c) nome del proprietario, del comandante e del conduttore;
- d) data e ora di arrivo e di partenza;
- e) posto assegnato.

La Direzione del Porto si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali. L'assegnazione dell'ubicazione del posto barca viene attribuita secondo la tipologia dell'imbarcazione ed in base alla classe di appartenenza, indicata sul "**Piano degli Ormeggi**", pertanto il Cliente è tenuto a fruire del posto barca a lui assegnato dalla Direzione del Porto, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dall'Utente alla Direzione del Porto e da questa riportati nel "**Registro degli Ormeggi**".

La Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente il "**Piano degli Ormeggi**", anche in assenza di preventiva comunicazione all'Utente, per motivate esigenze organizzative e/o gestionali, per interventi di manutenzione, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni in sosta presso l'area portuale possono essere spostate dal posto ormeggio assegnato, senza avviso o autorizzazione dell'utente, in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario, secondo la valutazione insindacabile della Direzione Portuale, che l'utente e chiunque altro fruitore dell'area portuale accettano incondizionatamente.

Sarà cura del Gestore individuare dei posti ormeggio, in numero non inferiore a 2 (due), per le imbarcazioni dei diversamente abili (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse.

Art. 13 **Assistenza in Porto**

Il Porto turistico potrà essere dotato di **apparato VHF** sintonizzato in ascolto sul **Canale 6**. Le imbarcazioni che necessitano di assistenza per l'ormeggio e/o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto **Canale 6 VHF** prima dell'inizio delle manovre.

Al personale di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le imbarcazioni in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.

Per motivi di sicurezza e/o emergenza, il personale di banchina è autorizzato a salire a bordo delle imbarcazioni all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.

Qualora il Concessionario/Gestore disponga il cambio di ormeggio, la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'imbarcazione con proprio equipaggio. Nel caso in cui l'imbarcazione non disponesse di equipaggio e il proprietario fosse nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, sarà il Concessionario/Gestore a provvedere con proprio personale con oneri e responsabilità a carico dell'armatore medesimo.

Art. 14 **Fondali**

I pescaggi utili all'interno dello specchio acqueo protetto, in rapporto alle **profondità dei fondali** realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea, oscillano **da un min. di circa 0.50 mt. ad un max di circa 8 mt..**

Art. 15 ***Cessione del posto ormeggio***

La Direzione del Porto si impegna a mantenere libero l'ormeggio assegnato all'Utente, salve esigenze di ordine gestionale ed organizzativo.

L'utente non può cedere o sub concedere e/o sublocare ad altri l'ormeggio assegnatogli, qualora l'Utente intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere alla Direzione del Porto, che non potrà rifiutarsi, di gestire discrezionalmente il posto barca lasciato libero nei periodi di assenza dell'utente. Quest'ultimo dovrà, a tal fine, comunicare con almeno 48 ore di anticipo il periodo in cui sarà assente e in relazione al quale la Direzione del Porto potrà riconoscere un eventuale sconto sui costi di ormeggio pattuiti.

E' vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.

Art. 16 ***Disponibilità e occupazione del posto di ormeggio***

L'utente non può occupare l'ormeggio con imbarcazione diversa da quella comunicata ed autorizzata in sede di assegnazione.

Ogni utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare per iscritto alla Direzione del Porto la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione durante la sua assenza. Durante il periodo di non occupazione dell'ormeggio il Gestore potrà utilizzarlo. L'utente dovrà, altresì, comunicare con almeno 2 (due) giorni di anticipo la data del rientro.

Il Gestore, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti barca, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, potrà disporre, nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio adeguato alla tipologia d'imbarcazione.

L'inosservanza di quanto disposto comporta la decadenza dal diritto d'ormeggio, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

Gli ormeggi, anche quelli di transito di cui al successivo articolo, sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 17 ***Rinnovo annuale del posto di ormeggio***

I posti barca già assegnati annualmente saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo, a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento della relativa tariffa entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del contratto ed in mancanza saranno considerati rinunciari al posto ormeggio.

La scadenza del termine dei sessanta giorni è tassativa; il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva occupazione dell'ormeggio.

La Direzione portuale potrà rimuovere, a spese dell'assegnatario, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità Marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle unità da diporto, sempre a spese dell'assegnatario decaduto.

Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta alla Direzione portuale a mezzo Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto annuale di ormeggio. La rinuncia decorre, comunque, dalla data di scadenza.

Art. 18
- Cambio barca e categoria -

- a) Nel caso in cui l'assegnatario di un posto barca sostituisce l'imbarcazione, "il cambio barca" potrà essere concesso, nei limiti della categoria di appartenenza, previo istanza alla Direzione del Porto la quale rilascerà l'autorizzazione per iscritto. Le istanze dovranno pervenire alla Direzione del Porto in tempo utile per la redazione annuale dei posti barca entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno e saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.
- b) Il cambio barca potrà essere consentito esclusivamente se le caratteristiche e le dimensioni della nuova imbarcazione non comportano ostacolo e/o difficoltà alle altre imbarcazioni limitrofe già assegnatarie di ormeggio.
- c) Il cambio barca e della categoria di appartenenza sarà consentito ai titolari di posto barca da oltre anni 10 (dieci), per categoria superiore o inferiore, a condizione che ci sia la disponibilità di posti ormeggio.
- d) In caso di autorizzazione, ogni cambio barca e categoria sarà a titolo oneroso.

Art. 19
- Vendita di unità -

- a) Nel caso in cui il titolare assegnatario di un posto barca vende la propria imbarcazione a terzi non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.
- b) Quanto stabilito al precedente punto a) non si applica nel caso in cui il trasferimento di proprietà è per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca presentando idonea documentazione comprovante i requisiti alla Direzione del Porto.
- c) Qualora l'imbarcazione assegnataria venga venduta per parte di carati (Carato = Termine commerciale marittimo con il quale si indica una quota di partecipazione alla proprietà di una nave, divisa in ventiquattro carati e frazioni di esso) l'acquirente potrà usufruire del posto barca unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione, debitamente documentata, alla Direzione del Porto e previo pagamento del diritto che sarà stabilito nel provvedimento tariffario. Titolare del posto barca rimarrà comunque soltanto il venditore. Contestualmente l'acquirente sarà cancellato dalle "liste di attesa" ove fosse iscritto.
- d) Qualora il posto barca venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'imbarcazione, essi continueranno ad avere il diritto di occupare il posto finché almeno dodici carati dell'unità rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b).
- e) Nel caso in cui al precedente punto d), trascorsi tre anni dall'acquisto di carati, qualora l'acquirente proceda all'acquisto dei residui 12 carati, egli potrà subentrare nella titolarità della assegnazione del posto di ormeggio ove il titolare venditore rinunci al posto di ormeggio medesimo.

Art. 20
Posti di ormeggio di transito

L'imbarcazione in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.

Il Gestore garantirà un congruo numero di ormeggi in transito pari ad un'aliquota non inferiore al 10% della capacità ricettiva.

Per le unità da diporto in transito la durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio. Tale durata non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48

ore, con la possibilità di prorogare la sosta per ulteriori 48 ore una volta accertata la disponibilità del suddetto ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.

L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta all'approvazione da parte del Concessionario, con la previsione della gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto in transito per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni delle imbarcazioni e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato dalle tariffe in vigore.

Le unità da diporto in transito devono lasciare l'ormeggio nei tempi stabiliti. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente il pagamento di una penale prevista nel tariffario vigente. Se il ritardo persiste, il Gestore può provvedere alla rimozione dell'imbarcazione a spese del proprietario, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio nel quale sarà trasferita l'unità nautica.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle imbarcazioni in transito sono annotati nel "*Registro degli Ormeggi*", con l'indicazione dei movimenti degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione del posto ricevuto.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 21

Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Ogni imbarcazione ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve essere chiaramente identificabile.

L'Utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore affinché la propria imbarcazione sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.

Art. 22

Posti imbarcazioni alla boa

Le imbarcazioni ormeggiate alla boa saranno riservate prioritariamente alle unità di proprietà di residenti e comunque di dimensioni non superiori agli 8 mt..

Le imbarcazioni saranno identificate nel contratto di ormeggio oltre che ai documenti di rito, mediante una foto ivi allegata.

Il servizio di accompagnamento a bordo, per gli ormeggi a gavitelli, è gratuito ed il relativo sbarco è garantito H 24 di ogni giorno della settimana. Il predetto servizio di accompagnamento non include le imbarcazioni ormeggiate ai pontili.

Capo V

- SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE -

Art. 23

Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto, pesca e traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

1. Prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore.
2. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.
3. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione.
4. Le imbarcazioni, nell'ambito dell'area portuale, non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria.
5. In caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili il Concessionario/Gestore e/o il personale addetto al pontile, che informerà subito le Autorità competenti. La Direzione del Porto, in assenza del personale di bordo dell'imbarcazione, ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operanti in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.
6. Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.
7. In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare Concessionario/Gestore e/o il personale addetto al pontile, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo.
8. Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio, è soggetta alle disposizioni di cui al presente Regolamento applicate dal Concessionario, con la vigilanza del Gestore, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.
9. Non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Concessionario/Gestore.
10. Il proprietario o possessore di ogni imbarcazione ormeggiata nel porto, dovrà nominare un guardiano/custode che dovrà essere in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate. In mancanza di guardiano/custode la Direzione del porto provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie coi mezzi e personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario possessore dell'unità navale.
11. Ogni unità navale ormeggiata nel porto dovrà essere tenuta in un buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti alla vigilanza del porto constatino che una unità navale è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni alle altre unità ed attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e simultaneamente, in caso di urgenza, il guardiano/custode nominato, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, l'unità navale sarà tirata a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.
12. Qualora l'unità navale affondi dentro il porto, avamperto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano/custode nominato, sono obbligati alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione del porto e dall'Autorità Marittima le dovute autorizzazioni.

13. Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione del Concessionario/Gestore che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili e sotto la vigilanza della locale Autorità Marittima competente.
14. La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del Concessionario in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'imbarcazione ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave. Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.
15. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

Art. 24 ***Ulteriori servizi***

Nell'ambito della concessione è prevista la collocazione di cartelli pubblicitari mediante espositori e cartelli così come indicati nella concessione demaniale.

E' prevista la possibilità di dotare la Direzione Portuale con una imbarcazione allestita per attività di service alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le aree portuali di seguito indicate:

- a. *Banchina denominata per attività culturali;*
- b. *Piazzale Marinai d'Italia e limitrofo Molo Borbonico;*
- c. *arenile interno al porto lato Sud-Ovest;*
- d. *arenile interno al porto lato loc.tà Monticchio,*

per le loro caratteristiche, possono essere occasionalmente destinate a varie manifestazioni, eventi, spettacoli, degustazioni, fiere, mostre, mercatini etc., previa regolare autorizzazione degli organi regionali.

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso, predisposte e autorizzate dalla Direzione.

A meno di specifica autorizzazione del Gestore e dove consentito, nell'area portuale, è vietato esporre bandiere, cartellonistica o altri supporti aventi finalità commerciali o, comunque, non in linea con l'immagine del Porto. In caso di violazione delle norme previste, il personale del Gestore provvederà alla rimozione dei materiali a spese dell'Utente inadempiente.

Art. 25 ***Ispezioni***

Il Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

Art. 26

Assicurazione

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni di quanto richiesto dal Concessionario/Gestore.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito dell'Approdo.

Art. 27

Videosorveglianza

Per motivi di sicurezza l'area portuale dovrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e webcam.

Art. 28

Condizioni meteo-marine avverse

Al fine di garantire la sicurezza all'utenza ed in genere alla pubblica e privata incolumità, in caso di particolari condizioni meteo-marine avverse, la Direzione del Porto può inibire l'accesso ai pontili, alle banchine ed a tutte le aree portuali.

La Direzione del Porto esporrà in un luogo ben visibile e a sua discrezione il bollettino meteo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, La Direzione del Porto assicurerà solo ed esclusivamente la sicurezza degli ormeggi.

Idonee misure di protezione delle imbarcazioni devono essere predisposte dai titolari delle stesse a loro cura e spese.

L'utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l'imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e/o meteorologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell'imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.

Per quanto previsto dagli articoli nn. 483 – 484 – 488 del Codice della navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivati da: avverse condizioni meteo-marine e/o meteorologiche, deficienze di ormeggio o qualsiasi altra causa, rispondono direttamente, verso l'unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell'unità che ha causato i danni.

Art. 29

Altre norme di sicurezza

- 1.** Il Gestore deve collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagenti anulari muniti di cima di recupero ogni 50 mt., e scalette in acciaio inox ogni 100 mt..
- 2.** Il Gestore deve dotarsi di cassette di pronto soccorso.
- 3.** Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo. Pertanto è vietato l'uso di oggetti galleggianti non a norma, diversi da boe.
- 4.** Il Gestore deve munirsi di panne e fogli oleoassorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di mt. 6 di panne e 10 mq. di fogli.

Capo VI **- SERVIZI AI PONTILI -**

Art. 30 ***Servizi portuali***

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Concessionario, anche attraverso terzi autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi portuali di cui ai successivi articoli.

Art. 31 ***Servizi generali portuali***

Sono servizi portuali generali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) pulizia e bonifica dei pontili, delle banchine, dei moli, delle aree e dello specchio acqueo in gestione;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi e opere portuali;
- d) servizi igienici;
- e) servizio vigilanza, h 24/24, sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti del porto, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento;
- f) video sorveglianza;
- g) servizio antincendio e antinquinamento;
- h) pulizia e mantenimento dei fondali;
- i) servizio assistenza con apparato VHF sul canale 6;
- j) raccolta di olii esausti e batterie;
- k) pubblica illuminazione nell'ambito dell'area portuale.

In ordine al servizio antincendio di cui al punto lettera "h", il Gestore, dotato di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di predisporre un piano d'intervento, in caso di incendio o di grave inquinamento e di organizzare di concerto con L'Autorità Marittima almeno una esercitazione semestrale antincendio in porto. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Art. 32 ***Servizi sussidiari***

Sono servizi sussidiari la somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica:

- a) la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, alle condizioni stabilite dal Concessionario;
- b) Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato esclusivamente con le proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica;
- c) la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti;
- d) Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei;

- e) i terminali di distribuzione dell'energia elettrica ed idrica potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio;
- f) agli utenti è tassativamente vietato ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica ed idrica.

Art. 33 ***Servizi tecnici***

I Servizi tecnici consistono nella fornitura, in misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità delle imbarcazioni, quali :

- Interventi su emergenze di eventi straordinari.

Per le operazioni di cui sopra gli Utenti debbono rivolgersi di volta in volta al Concessionario, o al Gestore a seconda del tipo di intervento richiesto, unico autorizzato a svolgere tali operazioni nell'ambito della Concessione.

Nell'ambito dell'Approdo il Gestore potrà autorizzare l'esecuzione di lavori in conto terzi solo alle persone e/o ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione. E' vietato l'uso delle fiamme libere, salvo autorizzazione dell'Autorità marittima. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore. E' vietato, altresì, immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dal Gestore ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Il Gestore tramite suoi operatori o di società terze eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 34 ***Ormeggio: Obblighi e divieti***

- a. Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite sulle fiancate di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'unità, per non danneggiare quelle vicine, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate. Il numero minimo dei parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: $n=L/2 + 1$ (dove **L** è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione).
- b. E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza.
- c. La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
- d. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
- e. I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).
- f. Gli utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto (guardiano/custode) che provveda per loro conto a controllare l'imbarcazione in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato al Gestore previo il pagamento del servizio prestato.
- g. Le unità non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.

Art. 35 **Accesso ai pontili**

L'accesso ai pontili di ormeggio è riservato:

- a) Al personale dipendente della Società o che collabora alla gestione dell'approdo;
- b) ai proprietari ed ospiti delle imbarcazioni ormeggiate;
- c) agli appartenenti dell'Autorità Marittima ed alle altre Forze di Polizia;
- d) ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e altri mezzi di soccorso dello Stato;
- e) al personale dell'Ufficio Porto del Comune di Forio;
- f) ai tecnici che per ragione del loro lavoro devono accedere a bordo delle imbarcazioni, quest'ultimi previa autorizzazione della Direzione del Porto.

L'accesso ai pontili galleggianti è consentito esclusivamente a piedi.

Eventuali mezzi per trasporto di persone, a motore e non, leggeri e di limitate dimensioni, tipo bici, velocipedi, etc., di cui sono dotate le imbarcazioni all'ormeggio ai pontili, potranno essere condotti solo a mano, attraverso i pontili d'imbarco.

Art. 36 **Uso dei pontiletti**

L'accosto ai pontiletti ubicati sugli arenili è consentito per la sola fermata dei natanti e/o imbarcazioni di piccole dimensioni, fino a mt. 8,00 di lunghezza, e limitatamente al pescaggio esistente. Deve intendersi per fermata la temporanea sospensione di marcia del natante, per consentire l'imbarco/sbarco delle persone, ovvero per altre esigenze di breve durata per il tempo max di 15 minuti.

Il Gestore potrà invitare l'allontanamento dell'imbarcazione anche prima del predetto termine temporale.

Durante la fermata, che comunque non deve arrecare intralcio agli altri natanti in manovra, deve essere assicurata la materiale presenza a bordo di persona abilitata alla condotta dell'imbarcazione.

Art. 37 **Piano Generale degli Ormeggi**

Il Concessionario in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale del Porto in sintonia con l'Autorità Marittima Locale predispone il Piano Generale degli Ormeggi per la individuazione e destinazione dei posti barca presso i pontili e le banchine in concessione.

Il Piano Generale degli Ormeggi stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per classi e dimensioni di imbarcazione, di cui all'art. 12 ed è quello risultante dalla planimetria allegata al presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione Campania sentito l'Autorità Marittima Locale ai fini della Sicurezza portuale e della Navigazione.

Art. 38 **Responsabilità**

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle imbarcazioni, doganali, di polizia e sicurezza.

Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell'espletamento dei servizi in appalto, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell'ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.

Resta stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose per attività diverse dai servizi portuali, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione di responsabilità.

Il Concessionario non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto turistico e anche a bordo delle imbarcazioni.

Il Concessionario è altresì manlevato dalla responsabilità per danni causati da urto fortuito o per causa dubbia ai sensi dell'art.482 del Codice della Navigazione.

Art. 39 **Canoni e Tariffe**

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali vengono deliberati annualmente dal Concessionario (Comune di Forio) su proposta del Gestore.

Art. 40 **Attracco abusivo**

In caso di attracco non autorizzato, l'imbarcazione sarà immediatamente rimossa coattivamente, previo segnalazione all'Autorità di Polizia Locale e con le modalità indicate da questa, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Inoltre ai contravventori verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista per legge.

CAPO VII **- INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI -**

Art. 41 **Inquinamenti, molestie e divieti**

Nell'area portuale:

- 1) È vietato, a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto e comportamenti disturbo alla quiete altrui prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, nonché, anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00 durante il periodo di Giugno – Settembre compreso. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/motori principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.
- 2) Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo e di tutti quei comportamenti che possano disturbare la quiete altrui.
- 3) E' vietato in maniera permanente l'uso di fonti luminose e sonore (segnali acustici, sirene, etc.), non strettamente necessari e potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione in ambito portuale.
- 4) E' vietato l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui moli, sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna, o a distruzione chimica per raccogliere i liquami.
- 5) E' vietato l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare.
- 6) E' vietato l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione.
- 7) E' vietato lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii, (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli olii usati negli appositi

- contenitori), versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino.
- 8) E' vietato il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100%.
 - 9) E' vietato il lavaggio e l'ingrassaggio dei cavi o di altri attrezzi.
 - 10) E' vietato effettuare la pulizia e il lavaggio delle reti da pesca.
 - 11) E' vietato fare balneazione e immersioni subacquee, (escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati), effettuare lo sci nautico, windsurf, canottaggio e qualsiasi altra pratica sportiva, anche effettuata a terra, salvo negli appositi spazi preventivamente predisposti ed autorizzati.
 - 12) E' vietata la pesca da terra o da bordo di qualsiasi organismo acquatico.
 - 13) E' vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di "tender".
 - 14) E' vietato ingombrare con oggetti, materiali tender o altro le banchine, i moli e i pontili.
 - 15) E' vietato accedere al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto e nelle aree appositamente stabilite (vedi viabilità).
 - 16) E' vietato l'utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio in dotazione all'area portuale;
 - 17) E' vietato effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell'ex art.68 del Codice della Navigazione.
 - 18) E' vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'ormeggio o alate a secco al di fuori delle aree all'uopo destinate.
 - 19) E' vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo. E' vietato, altresì, la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione e l'assistenza del personale preposto dal Gestore.
 - 20) E' vietato manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
 - 21) E' vietato lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri.
 - 22) E' vietato lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli.
 - 23) E' vietato accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulle imbarcazioni, sulla banchina, sui pontili e sui moli.
 - 24) E' vietato per tutte le unità nell'ambito dell'approdo ed in entrata ed uscita dallo stesso, superare la velocità di 3 nodi o comunque quella imposta dall'Autorità Marittima.
 - 25) Sono vietate le prove dei motori, le prove di velocità e la propulsione a vela (Le unità con la sola propulsione a vela in entrata ed uscita dal porto dovranno essere trainate con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima). Le imbarcazioni con avaria al motore che non possono procedere dovranno dare comunicazione agli operatori del porto ed attendere istruzioni.
 - 26) E' vietato lasciare in abbandono le unità nelle aree portuali, a mare ed a terra; le spese inerenti la rimozione d'ufficio saranno a carico dell'utente.
 - 27) E' vietato l'accesso ai pontili galleggianti degli animali domestici; gli stessi sono ammessi eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i moli, i pontili e le banchine;
 - 28) E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Il personale della Società è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.
 - 29) E' vietata l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo a bordo delle imbarcazioni ormeggiate, sulle banchine, sui pontili ed in tutto l'ambito portuale. Previo nulla osta dei responsabili della gestione dell'approdo, possono essere consentiti sulle imbarcazioni solo lavori di manutenzione ordinaria, che comunque non comportino possibilità di disturbo, pericolo o danni a cose e/o versamento in

mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o comunque danno al corpo idrico.

- 30) E' vietato l'uso di radar al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche nell'area portuale.
- 31) E' vietato, fotografare ed effettuare riprese video del personale dell'area portuale nell'esercizio delle proprie mansioni, nonché le attrezzature, le suppellettili e qualsivoglia strumento da lavoro in uso presso l'area portuale. Il divieto è esteso anche alle imbarcazioni ormeggiate presso l'area in concessione, salvo il consenso espresso del proprietario. In deroga, previo autorizzazione del Concessionario/Gestore e per motivi ritenuti idonei, possono essere autorizzate riprese fotografiche e video.

CAPO VIII

- REGOLAMENTAZIONE DEPOSITO E RACCOLTA DEI RIFIUTI -

Art. 42

Prescrizioni specifiche per il deposito e raccolta dei rifiuti

- a) E' fatto obbligo a tutti gli Utenti dell'area portuale di depositare i rifiuti negli appositi contenitori.
- b) In tutte le aree dell'ambito portuale è vietato il deposito e l'ingombro, anche temporaneo, di materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.
- c) Al fine di sensibilizzare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, La Direzione del Porto predispone, in apposite aree opportunamente segnalate, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro, della plastica, della carta, delle lattine, delle batterie ed oli esausti.
- d) Il Concessionario, il Gestore e/o i suoi Affidatari, compresi quelli dell'area di varo e alaggio e rimessaggio, nonché i pescatori ubicati nelle aree a loro destinate, devono provvedere al corretto smaltimento degli oli usati, delle batterie e di tutti gli elementi nocivi all'ambiente secondo le procedure previste per legge.
- e) E' vietato, per chiunque, depositare negli appositi contenitori dell'area portuale i rifiuti provenienti da zone esterne all'area demaniale portuale.

Tutti gli Utenti del Porto e chiunque, che a qualsiasi titolo occasionalmente vi acceda, deve rispettare quanto sopra riportato, nonché da quanto stabilito dall'Autorità Marittima in materia di rifiuti.

CAPO IX

- ATTIVITA' DI VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO -

Art. 43

Prescrizioni varo, alaggio, rimessaggio e spostamento imbarcazioni

1. Le attività di varo e alaggio delle imbarcazioni nell'ambito dell'area portuale possono essere svolte soltanto nelle zone appositamente destinate, così come individuate nella Concessione demaniale n. 135/08 e ss.mm.ii., con le modalità ivi indicate.
2. Gli automezzi interessati alle operazioni di varo e alaggio devono rimanere sugli scali per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo, che, comunque, devono essere completate nelle ore diurne, eccetto i caso di emergenza.
3. Gli scali, nelle ore notturne, dovranno risultare liberi da ingombri di qualsiasi genere (invasature, selle, carrelli, materiali vari) e le attrezzature mobili (gru, carri ponte, etc.) dovranno essere accentrate in modo tale da consentire eventuali interventi per operazioni di natura urgente.

4. Il Concessionario/Gestore/Affidatario e/o l'impresa autorizzata assume la direzione delle manovre di alaggio, puntellamento e varo delle imbarcazioni.
5. Il comandante dell'imbarcazione e l'equipaggio presteranno la loro collaborazione per le manovre anzidette, seguendo le istruzioni della direzione tecnica esercente le operazioni.
6. Il Concessionario/Gestore/Affidatario e/o l'impresa autorizzata esercente le operazioni di alaggio/varo che utilizza detto scalo deve curare che, al termine delle predette singole operazioni, lo scalo e l'area interessata siano perfettamente puliti.
7. Durante le operazioni di alaggio e varo, nonché durante la sosta delle imbarcazioni alate su suolo demaniale marittimo, è vietato:
 - a) Lo scarico di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido;
 - b) Il mantenimento a bordo di sostanze pericolose e nocive (acidi, bombole di gas, sostanze infiammabili o esplosive), fatta eccezione per le sole dotazioni di gasolio e di olio lubrificante necessarie per il funzionamento dei motori e dei macchinari dell'unità.
8. Nello svolgimento delle sopracitate attività, sotto la direzione del Concessionario/Gestore/Affidatario, che ove è il caso darà opportune disposizioni, alle quali è obbligato attenersi, deve essere rispettato il presente Regolamento e non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso al porto e qualsiasi area demaniale, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.
9. Le prestazioni di varo, alaggio, rimessaggio, riparazione e raddobbo delle unità sono eseguite in via esclusiva dal Concessionario/Gestore/Affidatario.
10. Nell'ambito portuale non è consentito il varo, l'alaggio, il rimessaggio e la movimentazione di imbarcazioni ed accessori alle persone e mezzi non espressamente autorizzati.
11. Eccezionalmente ed in casi particolari, previa autorizzazione del Responsabile del Porto e dell'Autorità Marittima, si può autorizzare lo svolgimento temporaneo delle attività di cui sopra, anche da parte di altre ditte specializzate, purché in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste a norma di legge per l'ambito demaniale marittimo.
12. Per le operazioni di varo, alaggio e spostamento delle imbarcazioni, devono essere utilizzati esclusivamente mezzi aventi i requisiti di legge manovrati da personale abilitato.

CAPO X

- ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LOCAZIONE IMBARCAZIONI -

Art. 44

Modalità delle richieste

Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al tipo di attività, le società che intendono ormeggiare unità da diporto adibite al noleggio e/o locazione all'interno delle aree in concessione, al fine di poter consentire al concessionario/gestore la pianificazione degli ormeggi, ne devono presentare domanda entro il 10 Gennaio di ogni anno.

Art. 45

Divieto di affissione di materiale promozionale/pubblicitario

Per gli esercenti dell'attività di noleggio e locazione imbarcazioni, è vietata nell'area portuale qualsiasi tipo di affissione, banner e materiale pubblicitario se non preventivamente autorizzato dal Concessionario/Gestore nei luoghi previsti.

Art. 46
Disposizioni e requisiti

- a) I titolari delle attività di noleggio e/o locazione imbarcazioni dovranno provvedere, pena la decadenza dell'accoglimento della relativa richiesta, alla stipula di idonea polizza assicurativa R.C.T. di massimale per sinistro e per persona/cose/animali pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila), e fino ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).
- b) I titolari delle attività di noleggio e/o locazione imbarcazioni dovranno provvedere, pena decadenza dell'accoglimento della relativa richiesta, alla stipula per ciascuna imbarcazione/motore di polizza assicurativa specifica per lo svolgimento dell'attività di cui sopra.
- c) Ciascuna attività di noleggio e/o locazione imbarcazioni potrà utilizzare a tal fine fino ad un massimo di 7 (sette) imbarcazioni; eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Concessionario/Gestore/Affidatario alle condizioni da essa prescritte.
- d) I titolari delle attività in oggetto dovranno, pena decadenza della relativa autorizzazione d'esercizio, comunicare tempestivamente alla Direzione Portuale i nominativi degli addetti, nonché i relativi turni di lavoro e recapiti di reperibilità.
- e) Ciascun titolare delle attività in oggetto dovrà dotarsi di personale in possesso di patente nautica, nonché di prevedere all'interno del proprio organico almeno un dipendente addetto di primo soccorso ed almeno un addetto antincendio.
- f) L'autorizzazione del Concessionario/Gestore/Affidatario è esclusivamente rilasciata per usufruire delle aree a mare e strutture indicate, con assoluto divieto d'insediamento/posizionamento di materiale/attrezzature a mare e a terra che potrebbe creare intralcio all'utenza portuale. Pertanto i titolari a svolgere le attività suddette dovranno provvedere a munirsi, per conto proprio, al di fuori delle aree portuali, di ogni altro requisito occorrente ai fini logistici previsto o non previsto per legge.

Art. 47
Decadenza contratto

Le previsioni e condizioni d'esercizio contenute nei precedenti articoli nn. 44, 45 e 46 sono da considerarsi tassative pertanto la mancata pronta osservanza delle stesse è da considerarsi causa immediata decadenza del contratto.

Art. 48
Accosto ai pontiletti

Per l'accosto delle imbarcazioni ai pontiletti ubicati sugli arenili, da parte degli armatori delle unità da diporto per il noleggio/locazione, ci si rimanda a quanto stabilito all'art. 36 del presente regolamento.

CAPO XI
- VIABILITA' -

ART. 49
Definizione di circolazione

Nell'ambito portuale del Comune di Forio si intende per circolazione viaria il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni e dei veicoli sia sulle strade che sulle aree portuali. La circolazione è consentita con l'osservanza delle norme del Nuovo Codice della Strada, degli obblighi, dei divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale installata in conformità con le prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima.

Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

ART. 50 ***Velocità – divieto di sorpasso***

Salvo ove non sia diversamente disposto, il limite di velocità massima consentita ai veicoli in area portuale è di 10 Km/h. Per particolari situazioni potranno essere stabiliti limiti di velocità inferiori, da segnalare comunque con apposita segnaletica.

Nell'area portuale è comunque vietato il sorpasso tra veicoli.

ART. 51 ***Pedoni***

- a) La circolazione dei pedoni, tenuto conto della pericolosità dell'ambiente portuale, deve avvenire con la massima prudenza e con l'adozione dei necessari comportamenti cautelari.
- b) L'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nel porto di Forio è ammessa nelle aree consentite ed è vietata dove espressamente segnalato.
- c) I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi che sono intenti in qualsiasi operazione, dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E' comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonché manomettere i segnalamenti marittimi.
- d) In presenza di condizioni meteo marine non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, l'accesso sulle citate banchine è limitato alle sole persone imbarcate a bordo delle imbarcazioni all'ormeggio, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
- e) Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali da traffico, l'accesso all'area di banchina interessata è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina.
- f) L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

ART. 52 ***Modalità di imbarco/sbarco dei passeggeri***

L'imbarco/sbarco dei passeggeri dalle unità navali di traffico deve avvenire dando la priorità ai portatori di handicap.

I passeggeri, gli operatori delle unità navali e dell'area portuale dovranno attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e dagli Organi di Polizia.

E' fatto obbligo alle società di Navigazione esercenti servizi di linea o altri servizi con unità navali abilitate al trasporto passeggeri, di assicurare il regolare afflusso/deflusso dei passeggeri dalla zona di imbarco/sbarco.

ART. 53

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di veicoli

1. Salvo i casi valutati ed autorizzati dal Concessionario, secondo le modalità che lo stesso intenderà impartire in tal senso, nel Porto di Forio, l'accesso, la circolazione, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo a motore (camion, autogrù, mezzi meccanici, autobus, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi a motore di qualsiasi genere, compreso anche le biciclette senza motore), è vietata:
 - a) sul piano viabile del tratto della banchina del molo di sopraflutto e banchina di "Protezione Civile";
 - b) lungo il molo di sottoflutto;
 - c) sull'arenile lato Sud-Ovest;
 - d) sull'arenile lato Nord-Est;
 - e) sulla banchina per attività culturali e relativa area asservita;
 - f) sul Molo Borbonico.
2. In deroga a quanto sopra stabilito al punto 1, ai titolari di posto di ormeggio, è consentito accedere alla banchina per attività culturali, con bici non a motore e depositarle presso le apposite rastrelliere ivi ubicate;
3. Nell'intera area portuale di Forio, di cui al punto 1, l'accesso, la circolazione e la fermata è consentita ai mezzi di soccorso, di emergenza e alle Forze di Polizia, nonché a qualsiasi altro automezzo preventivamente autorizzato dal Concessionario;
4. La sosta di veicoli nell'area Portuale di Forio è consentita nelle zone previste di cui alla Concessione demaniale marittima n. 135/08 e ss.mm.ii..

ART. 54

Segnaletica

In ambito portuale, apposita segnaletica verticale ed orizzontale, in più lingue, sarà apposta a cura del Gestore nelle aree in gestione e a cura del Concessionario nelle residue aree, in accordo con l'Autorità Marittima onde consentire la completa visuale di obblighi, divieti, pericoli e limitazioni derivanti dalle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 55

Veicoli con carichi pericolosi

L'accesso nell'ambito portuale di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose in genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima che disporrà di volta in volta, l'adozione delle relative norme di sicurezza.

In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito portuale veicoli trasportanti i materiali sopra indicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per lo svolgimento delle operazioni, debitamente autorizzate, che con quei materiali devono compiersi.

CAPO XII

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 56

Infrazioni al regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norma di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste per legge, nonché l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

Originale

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Michele REGINE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco CASTALDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Forio, li

23 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 AGO. 2016, ai sensi dell'art. 134 comma 4° T.U.E.L. (D.L.gs 18/08/2000, n. 267).

Forio, li

23 AGO. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

LEGENDA POSTI BARCA

Ormeggio a gavitello "M"	Posti barca N. 78	Classe I	Classe II						
	N. 41	N. 41	N. 37						
Ormeggio a Pontile scottifitto	Posti barca N. 3 (S1 - S2 - S3)	Classe II	Classe III	Classe IV					
	N. 3	N. 3	N. 21	N. 21					
Ormeggio a Pontile "B"	Posti barca N. 73	Classe II	Classe III	Classe IV					
	N. 46	N. 46	N. 20	N. 20					
Ormeggio a Pontile "C"	Posti barca N. 56	Classe VI	Classe VII	Classe VIII	Classe IX	Classe X	Classe XI	Classe XII	
	N. 29	N. 29	N. 15	N. 15	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1	
Ormeggio a Pontile "D"	Posti barca N. 39 (Incluso barca assistenza)	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	
	N. 5	N. 5	N. 2	N. 2	N. 1	N. 1	N. 5	N. 1	
Ormeggio a Pontile "F"	Posti barca N. 52	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	
	N. 1	N. 1	N. 18	N. 18	N. 17	N. 1	N. 5	N. 1	
Ormeggio a Pontile "G"	Posti barca N. 35	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	
	N. 20	N. 20	N. 5	N. 3	N. 1	N. 1	N. 2	N. 1	
Ormeggio a Pontile "H"	Posti barca N. 23	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	
	N. 8	N. 8	N. 6	N. 6	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1	
Ormeggio a gavitello "L"	Posti barca N. 139	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	
	N. 85	N. 44	N. 30	N. 30	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1	
Totale posti barca a pontile e banchina	N. 320								
Totale posti barca a gavitello	N. 217								
TOTALE COMPLESSIVO POSTI BARCA	N. 537								



COMUNE DI FORIO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
5° SETTORE


PORTO DI FORIO
Concessione Demaniale Marittima
N.135/08 e ss.mm.ii.

GRAFICO GENERALE RELATIVO AL
REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO
E PESCHERECCIO DI FORIO

PLANIMETRIA
- PIANO ORMEGGI -
SCALA 1:500

Data: APRILE 2016

Il tecnico



PORTO DI FORIO

